

Banca del Tempo

Istituzione e Regolamento

Art. 1) Istituzione e scopi

1.1. Si istituisce presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia una "Banca del Tempo", ad uso esclusivo degli iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghe/ghi, iscritti/e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia da almeno 3 anni, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a collega in temporanea difficoltà.

1.2. Scopo del progetto è:

- affiancare ed aiutare colleghe/ghi che, dovendo far fronte a **improvvisi, gravi ed urgenti** necessità familiari quali nascite, adozioni, problemi di salute propri e/o dei propri familiari, temporanei impegni di lavoro che superino temporaneamente la capacità strutturale dello studio o la sua struttura tecnologica o incontrino grosse difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano;
- supportare i familiari, nel caso di **decesso del professionista o di infermità/incapacità** occorsa allo stesso, al fine di preservare il lavoro professionale del Collega sino al passaggio di consegne al/ai professionista/i subentrante/i, o sino alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del Collega temporaneamente impossibilitato.

Art. 2) Condizioni e modalità di accesso

2.1. A mero titolo esemplificativo, costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il professionista, o chi per esso, può richiedere l'intervento della Banca del Tempo, in tutte le casistiche previste dall'articolo 15 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 17 dicembre 2015 e nelle seguenti casistiche:

- a) nascita di un figlio o sua adozione;
- b) improvvisa e grave malattia del professionista e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei parenti e affini entro il 2° grado;
- c) decesso di una delle persone nominate al punto b);
- d) le situazioni che comportano un impegno particolare del professionista nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al punto b);

- e) particolari patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, e/o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
- f) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- g) particolari patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra menzionate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà;
- h) carichi di lavoro imprevisti e temporanei che superino la struttura organizzativa dello studio e comprovata temporanea impossibilità ad esercitare;
- i) misure cautelari in attesa di provvedimenti giudiziari.

I/le Colleghi/e che si trovino in tali situazioni, possono rivolgersi alla Banca del Tempo, tenuta presso l'Ordine, attraverso la quale individuare, tra coloro che vi hanno aderito, uno o più professionisti, a seconda delle necessità, disposti a prestarsi a tale servizio.

2.2. Il/La collega, in temporanea difficoltà, dovrà inviare una richiesta a mezzo mail indirizzata al Presidente dell'Ordine, indicando specificatamente l'ambito professionale per il quale richiede l'intervento dei professionisti aderenti al progetto, nonché la durata del periodo durante il quale presume di avvalersi della Banca del Tempo.

2.3. Qualora, a causa dell'evento grave, il professionista fosse temporaneamente incapace, la richiesta potrà essere inoltrata dal coniuge, dai familiari o da altra persona che il professionista abbia indicato, a mezzo comunicazione preventiva indirizzata all'Ordine, quale soggetto delegato.

2.4. La richiesta potrà essere effettuata anche da parte degli eredi di colleghi deceduti per il periodo che va dal momento del decesso fino al momento di passaggio di consegne ai gestori futuri dello studio e che non potrà avere durata comunque superiore a 3 mesi, salvo deroghe decise dalla Commissione per particolari esigenze valutabili caso per caso.

Art. 3) Iscrizione nell'elenco della "Banca del Tempo".

3.1. La "Banca del tempo" consiste in un elenco di Colleghi/e iscritti/e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia da almeno 3 anni che mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a Collega in temporanea difficoltà.

Le comunicazioni di adesione dovranno pervenire alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo pec corredata di documento di identità, e gli aspiranti iscritti dovranno specificare l'ambito professionale dell'attività prestata (ad esempio, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio, etc...).

3.2. I nominativi dei Colleghi/e che offrono la loro professionalità al progetto, esenti da denunce/procedimenti disciplinari in corso o passati, verranno sottoposti all'apposita Commissione di cui al successivo articolo 5.

3.3. L'iscrizione nella "Banca del Tempo" sarà subordinata al nulla osta del nominativo da parte dell'idonea Commissione "Banca del Tempo" e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine. La selezione dei candidati e il loro mantenimento nell'elenco avverranno secondo criteri oggettivi e con modalità tracciabili, coerentemente con i principi espressi dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato dal Consiglio dell'Ordine Professionale.

3.4. La lista dei nominativi sarà periodicamente aggiornata e conservata presso l'Ordine e potrà essere visionata dagli aderenti solo su richiesta scritta specifica.

3.5. Qualora il Collega abbia già individuato un/a collega che abbia le caratteristiche richieste per l'affiancamento / sostituzione, può richiedere all'Ordine che il/la collega sia inserito nella Banca dati dei colleghi disponibili e che l'Ordine proceda alla tutela prevista dal presente regolamento.

Art. 4) Revoca e cancellazione dall'elenco della "Banca del Tempo"

4.1. L'iscritto alla "Banca del Tempo" può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo, mediante comunicazione scritta, la cancellazione del proprio nominativo dall'apposito elenco.

4.2. Il/La Collega iscritto/a il/la quale, con i suoi atti o comportamenti, abbia leso l'etica e le finalità della "Banca del Tempo", verrà cancellato dall'apposita lista tenuta presso l'Ordine, su segnalazione della Commissione e delibera di Consiglio, previa verifica della corrispondenza dell'attività prestata con quella concordata e con il presente Regolamento.

4.3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata all'interessato e non potrà essere oggetto di contestazione. Il/la collega così escluso, sarà passibile di sanzione disciplinare per violazione del presente regolamento e del correlato Codice Deontologico.

4.4. Il/La Collega iscritto/a nell'Elenco nei cui confronti sia aperto un procedimento disciplinare viene escluso dall'Elenco, su segnalazione della Commissione, con delibera del Consiglio dell'Ordine. Potrà essere riammesso, proponendo nuova richiesta, ove il procedimento si sia concluso senza l'irrogazione di sanzioni.

Art.5) Commissione "Banca del Tempo"

5.1 È istituita apposita Commissione "Banca del Tempo" con le competenze sulla iscrizione nell'apposita lista dei professionisti aderenti al progetto, sull'accoglimento della richiesta di supporto del professionista "richiedente", nonché sul monitoraggio del progetto nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito.

5.2 Detta Commissione sarà formata da 3 componenti, nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti fra i componenti lo stesso Consiglio e non.

5.3. La Commissione sarà rinnovata a ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6) Competenze e compiti della Commissione "Banca del Tempo"

6.1. La Commissione vaglierà la richiesta di supporto dell'iscritto per l'eventuale accoglimento, valutando anche la situazione soggettiva dello stesso anche con riferimento al merito, e potrà concordare con il collega richiedente eventuali modifiche.

6.2. La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art 2, comma 1, del presente regolamento e ciò allo scopo specifico di impedire che la "Banca del Tempo" venga utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali è stata concepita; potrà a tal fine essere richiesta dalla Commissione idonea documentazione comprovante la situazione di necessità.

6.3. La Commissione, valutate le esigenze del/della Collega richiedente ed il grado di esperienza necessaria per espletare al meglio le funzioni richieste, provvederà a nominare il professionista che supporterà il/la Collega in difficoltà, scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposita lista tenuta presso l'Ordine; il richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato o una rosa di candidati che, se disponibili ed inseriti nella lista, potranno essere indicati dalla Commissione per espletare le funzioni richieste.

6.4 La scelta dei candidati per le diverse richieste dovrà essere, per quanto possibile, **variata e non ripetitiva**.

6.5. La Commissione deve procedere alla nomina del/i professionista/i che supporterà/ranno il Collega richiedente entro **un mese** dalla data della richiesta; al fine di garantire tempestività di intervento su casi di particolare urgenza il periodo potrà essere ridotto a 15 giorni.

6.6. Qualora il Professionista Incaricato - definito dal successivo articolo 7), nel corso di esecuzione di uno o più contratti di cui al successivo articolo 7) - sia escluso dall'Elenco, per effetto di quanto previsto dai precedenti articoli 4.2. e 4.4., la Commissione, sentito il Richiedente, si attiverà (ove ciò sia possibile) per la sua sostituzione.

Art.7) Regolamentazione contrattuale ed economica del rapporto

7.1. Il rapporto tra i professionisti, o gli eredi del sostituito, viene regolato da apposito contratto predisposto dalla Commissione "Banca del tempo" e approvato dall'Ordine.

7.2. Il/la Collega, il quale si avvalga della professionalità dell'iscritto alla "Banca del Tempo", dovrà corrispondere allo stesso un compenso per l'attività svolta, così come determinato nel contratto di cui al punto precedente, sottoscritto dalle parti, salvo il caso di dichiarata temporanea impossibilità economico finanziaria adeguatamente documentata, caso per il quale i Colleghi iscritti, scelti a rotazione, dovranno offrire la propria attività/collaborazione/assistenza gratuitamente con le stesse caratteristiche e per analogo periodo a quello previsto per lo svolgimento dell'attività a titolo oneroso.

7.3. Il/la professionista che aderisce al progetto prestando la propria attività lavorativa a favore del/la Collega richiedente, è direttamente responsabile per il lavoro svolto e risponderà con la propria polizza RC professionale; l'eventuale premio integrativo per l'estensione della garanzia, sarà a carico del collega sostituito.

7.4. Il/la professionista nominato dovrà svolgere la propria attività preferibilmente presso lo studio del/la Collega che temporaneamente sostituisce/affianca; dovrà lasciare nella disponibilità del/la Collega sostituito/affiancato files, documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria attività, ciò al fine di garantire la continuazione dei lavori iniziati in assenza del collega.

Art. 8) Patto di non concorrenza

8.1. Il/la professionista nominato/a s’impegna specificamente a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a sottrarre la clientela al/la Collega che ha temporaneamente affiancato/sostituito.

8.2. Il/la professionista che violi il suddetto impegno è passibile di procedimento a fini disciplinari.

Art. 9) Perfezionamento

9.1. La procedura si perfezionerà con la sottoscrizione da parte del/la Collega in difficoltà richiedente e del/la professionista incaricato/a, dell’apposito contratto di cui all’art. 7 comma 1 del presente regolamento.

9.2. In caso di decesso del/la Collega da sostituire o di temporanea incapacità del/la Collega da affiancare/sostituire, la sottoscrizione del contratto potrà avvenire da parte dello stesso soggetto legittimato a richiedere l’intervento della “Banca del Tempo”, così come individuato agli articoli 2.3 e 2.4. del presente regolamento.

Art. 10) Monitoraggio

10.1 Ogni anno dovrà essere compilato un modello statistico riassuntivo dell’andamento della “Banca del tempo”.

10.2 Di tali risultati verrà dato conto agli Iscritti all’Ordine nell’assemblea annuale.